



**SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO, SITI IN TORINO, CORSO VIGEVANO 50.**

**ART. 1  
OGGETTO**

L'Amministrazione Comunale, in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ... del ..., concede a ..., con sede legale in ... - Codice Fiscale - rappresentata dal Signor/a ..... nato/a a ..... il ....., residente in ..... C.F. .... ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 2-undices (comma 2, lettera "b") della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserito all'art. 3, comma 2, della legge di modifica 7 marzo 1996, n. 109, l'utilizzo dell'alloggio di proprietà comunale sito in Torino, corso Vigevano 50, piano terra, della superficie di mq. 55 circa, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio n. 51, numero 790, sub. n. 4. Detto bene presente è presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino alla Partita 10486, Bene Indisponibile, Gruppo II, Categoria XV.

Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

**ART. 2  
DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente a sede operativa dell'Associazione per la realizzazione di un progetto di carattere socio-assistenziale. In particolare il progetto prevede ...

La sub-concessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono, *ipso iure*, la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione.

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

**ART. 3  
CANONE**

La concessione non prevede corresponsione di canone, secondo le disposizioni della sopra citata legge n. 575 del 31.5.1965 e s.m.i. Sono tuttavia a carico del concessionario le spese per utenze, gli oneri accessori, e tutte le spese condominiali anche straordinarie, come indicato nei successivi articoli.

**ART. 4  
DURATA**

La concessione ha la durata di anni cinque.

Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi tre. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

Il concessionario si impegna, sin dalla firma del presente atto, e per tutta la durata della

concessione, a ricollocare la propria attività presso altra idonea sede, su motivata richiesta dell'Amministrazione, senza pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo di sorta.

## **ART. 5 REVOCA**

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

## **ART. 6 CONSEGNA**

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

**I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Civica Amministrazione, a semplice richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose, in caso di mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula, di cui all'art. 15, o qualora il Legale Rappresentante dell'Ente non si presenti per la formale sottoscrizione del contratto nella data indicata dal Settore Contratti della Città di Torino. Tale evenienza comporterà le conseguenze di cui all'art. 14, ultimo comma, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.**

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà continuare a pagare tutte le spese per utenze e per spese condominiali, comprese quelle generalmente poste a carico del proprietario. Parimenti, protraendosi la detenzione dell'immobile anche oltre la scadenza contrattuale, permarranno a carico del concessionario tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e di agibilità indicati nel successivo art. 7 del presente Disciplinare.

## **ART. 7 MANUTENZIONE**

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché la relativa agibilità dell'immobile.

Il concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che l'immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui viene destinato.\*

E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, e all'abolizione delle barriere architettoniche. Il concessionario si impegna pertanto a produrre la certificazione relative all'idoneità degli impianti redatte e firmate da professionista abilitato

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione, e le attività, dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato dalla Città.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

## **ART. 8 RIPARAZIONI E RESTAURI**

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 7, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

## **ART. 9 PROPRIETA'**

Tutte le nuove opere e le migliorie realizzate nell'immobile oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

## **ART. 10 SPESE**

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua calda sanitaria, gas uso cottura e telefono - oltre alle imposte locali (raccolta rifiuti ecc.) - i cui contratti devono essere direttamente intestati e prodotti in copia all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare. Sono a carico del concessionario anche le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori.

Energia elettrica POD n. ....

Gas uso cottura: .....

Riscaldamento: .....

Tutte le spese accessorie, la fornitura di acqua, e le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto sono ad esclusivo carico del concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione di servizi e beni condominiali: in particolare sono a carico dell'associazione concessionaria, oltre alle spese condominiali a carico dell'inquilino, anche tutte le spese condominiali che le abituali tabelle di ripartizione (anche allegate al Regolamento di Condominio), indicano a carico del proprietario, in relazione alla quota per millesimi relativi all'unità immobiliare di cui al presente atto (a mero titolo esemplificativo si indicano: installazione e manutenzione straordinaria ascensore; installazione, rifacimento, collaudo e manutenzione straordinaria dell'autoclave, installazione e rifacimento impianto elettrico e idrico parti comuni; rifacimento e impermeabilizzazione della copertura, dei lastrici solari e dei camini; sostituzione grondaie e pluviali; installazione e sostituzione porte, cancelli delle parti comuni e apparecchiature automatiche di apertura e chiusura; rifacimento pavimentazione rampe, atri e scale; rifacimento e riparazione dei sifoni e allaccio alla rete fognaria; restauro e rifacimento delle facciate; sostituzione e messa a norma della caldaia; installazione e riparazione impianto centralizzato televisione).

## **ART. 11 MOROSITA'**

Il mancato pagamento, anche parziale, delle utenze, imposte locali e spese condominiali, come indicate all'art. 10 del presente Disciplinare, entro i termini stabiliti, produrrà, *ipso iure*, la decadenza della concessione

## **ART. 12 RESPONSABILITA'**

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenire per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi

Il concessionario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

## **ART. 13 ASSICURAZIONI**

Il concessionario si impegna a sottoscrivere, per la durata del presente contratto, un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

Si impegna inoltre a sottoscrivere un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività del concessionario (rischio locativo).

Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all'interno della struttura il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, copia delle polizze stipulate, dovrà inoltre inviare all'Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi.

Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente Disciplinare, di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, la predette idonee polizze assicurative

**ART. 14  
GARANZIE**

Il conduttore dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare in una delle forme indicate nei commi successivi:

- versando **cauzione di Euro 500,00=** (diconsi cinquecento/00), mediante deposito cauzionale, improduttivo di interessi, secondo le seguenti modalità:
  - A) mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere Civico Città di Torino, da presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino – specificando conto 136 e indicando quale causale **“Versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione locali siti in Torino, Corso Vigevano 50.”**
  - B) mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso la Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089 specificando conto 136, indicando la medesima causale.

La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

**ART. 15  
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

La mancata presentazione della documentazione prescritta agli **artt. 10 (“Spese”), 13 (“Assicurazioni”) e 14 (“Garanzie”)** rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa alla formale stipula dell'atto di concessione.

**ART. 16  
ACCERTAMENTI**

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 17  
RELAZIONI ANNUALI**

Alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è causa di decadenza della concessione medesima

**ART. 18  
RICONSEGNA**

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per la Città.

**ART. 19  
DOMICILIO E CARICHE SOCIALI**

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso.....

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

Il presente atto vincola sin d'ora il concessionario; viceversa non vincola l'Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi.

**Per accettazione, firma .....**

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all'articolo 2 comma secondo, terzo e quarto; articolo 3 comma terzo e quarto; articolo 4 comma terzo e quarto; articolo 5 comma secondo; articolo 6; articolo 7 comma quinto; articolo 8; articolo 9; articolo 10 ultimo comma, articolo 11; articolo 12 comma primo e terzo; articolo 13 comma sesto e comma quinto; articolo 14, comma quarto, articolo 17 comma secondo, articolo 18 del presente Disciplinare.

**Per accettazione, firma .....**

Cognome, nome .....

Luogo e data nascita .....

Codice Fiscale .....

Indirizzo .....

Telefono .....

Torino, .....

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipula del presente contratto e agli adempimenti che ne derivano.